

PERDITE SU CREDITI ANCHE PER LE CONTABILITÀ SEMPLIFICATE

Con decorrenza dall'anno 2017, in seguito all'entrata in vigore della L. 232/2016 (legge di Bilancio 2017), le imprese minori in contabilità semplificata che hanno conseguito un volume di affari 2016 non superiore a 400.000 euro, qualora l'attività esercitata rientri in una prestazione di servizi, oppure non superiore a 700.000 euro con riferimento alle altre attività, sono tenute a determinare la base imponibile a fini redditi e Irap, applicando il principio di cassa, in sostituzione del principio di competenza. Come noto, questo regime contabile naturale per le imprese minori è "misto cassa/competenza" poiché, ferma restando la tassazione dei ricavi nell'esercizio in cui sono stati incassati e la deducibilità dei costi nell'anno in cui sono stati pagati, la normativa prevede deroghe per alcuni ricavi e costi, per i quali continua a permanere il principio di competenza temporale, applicato fino a tutto il 2016.

Soffermandoci sui componenti negativi di reddito, sempre dedotti per competenza in deroga al principio di cassa, si riepiloga la casistica: quote di ammortamento di beni materiali e immateriali, oltre ai canoni leasing; minusvalenze patrimoniali; perdite su beni strumentali e perdite su crediti risultanti da elementi certi e precisi (tra cui le perdite su crediti di lieve entità, decorsi i 6 mesi dalla scadenza del pagamento); sopravvenienze passive; quote di accantonamento di quiescenza a previdenza; spese per prestazioni di lavoro; oneri di utilità sociale (per esempio, la destinazione di somme a titolo di borse di studio per i figli dei dipendenti che abbiano conseguito ottimi risultati scolastici).

Talvolta accade che il cliente di studio, per una miriade di ragioni, non disponga delle liquidità necessarie per far fronte ai propri impegni finanziari. Da ciò potrebbe emergere un necessario approfondimento della situazione patrimoniale, scoprendo, molto probabilmente, che le carenze disponibilità liquide derivano dal mancato incasso di crediti vantati nei confronti dei suoi clienti. Pur non essendo riservata a una situazione straordinaria di "emergenza finanziaria" dell'imprenditore, la legge è chiara e inequivocabile, laddove all'art. 101, cc. 5 e 5-bis del Tuir, si occupa delle perdite su crediti. Dunque, anche per le contabilità semplificate, la normativa prevede la possibilità di rilevare perdite su crediti deducibili fiscalmente, se risultano da elementi certi e precisi (come l'aver inviato più solleciti di pagamento, meglio se affidati a un legale di fiducia), oltre che l'assoggettamento a una procedura concorsuale del debitore (fallimento, liquidazione coatta amministrativa, ecc.), oppure alla conclusione di una ristrutturazione dei debiti, o un piano attestato, oppure ancora, qualora sia stato assoggettato a procedure estere equivalenti, in Stati con cui è previsto uno scambio di informazioni. Inoltre, si considerano elementi certi e precisi,

quindi determinanti perdite su crediti deducibili fiscalmente, quelli che riguardano i crediti di modesta entità, ossia quando l'importo non supera 5.000 euro per le grandi imprese (2.500 per le piccole imprese). Ciò è consentito, alla condizione che sia decorso un periodo di 6 mesi dalla scadenza di pagamento del credito. Sono altresì perdite deducibili fiscalmente i crediti prescritti ai sensi del Codice Civile, ossia quelli sorti da fatture emesse generalmente da almeno 10 anni.

Per quanto riguarda il momento della deducibilità ai fini fiscali, l'art. 101, c. 5-bis del Tuir sancisce che la perdita su crediti è ammessa nel periodo compreso tra l'esercizio nel quale è imputata al conto economico (anche se successivo a quello in cui sussistono gli elementi certi e precisi) e quello in cui i relativi crediti devono essere cancellati dal bilancio, in applicazione dei principi contabili.

Dott. Pier Luigi Giambene